COMUNE DI SAN RUFO

Tel.0975/395013 P.I. 83002540652 Fax.0975/395243
Via Roma – 84030 SAN RUFO (SALERNO)

Prot. n. 3639 del 16 GIU. 2020

ORDINANZA DEL SINDACO nr. 10 DEL 16 GIU. 2020

OGGETTO: Prevenzione incendi anno 2020 e pulizia di rovi e ramaglie lungo le strade.

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 24/02/1992 n. 225;

Considerato che il territorio Comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danno con conseguenze anche sulla pubblica incolumità a seguito di incendi che possono svilupparsi nel territorio per la presenza di sterpi ed arbusti, facile esca o strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto necessario, con l'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi;

Vista la legge 352/2000 *"Legge quadro in materia di incendi boschivi";*

Vista l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 *"Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";*

Atteso che la sopracitata O.P.C.M., anche se riferita ad eventi specifici verificatesi nel corso dell'anno 2007, si ritiene attuale ed applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione del rischi incendi;

Visti gli art. 449 e 650 del C.P.P.

Visto l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 13 D.Lgs. 205/2010

Viste le ulteriori leggi vigenti in materia;

Vista la legge 225/92;

Visto il vigente RRCC di Polizia Rurale approvato con Del. Cons. Com. nr.12 del 10/03/2016;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Ritenuta urgente ed indifferibile l'emanazione di apposita ordinanza che fissi criteri uniformi per la prevenzione degli incendi nelle campagne;

Visto il Decreto Dirigenziale n.142 del AIB 2018-2020 della Regione Campania "Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";

Vista la Legge Regionale n.12 del 22 maggio 2017-Sistema di Protezione Civile in Campania;

Visti gli " Indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi" annualmente emanati dalla competente Prefettura di Salerno;

ORDINA

Per le finalità di cui in premessa:
A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ricadenti nel territorio del comune di San Rufo, ai responsabili di cantieri edili, a tutti i cittadini in transito nelle strade pubbliche,

art. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è vietato, in prossimità di boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

1. accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
2. usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;
3. lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino a boschi o a terreni cespugliati;
4. compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
5. usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e/o senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

art. 2

In ogni periodo dell'anno è vietato:
1. dar fuoco, nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie e agli arbusti non estirpati o insistenti;
2. usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
3. usare fiamme libere per lavori in impianti, cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
4. far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro immediate vicinanze;
5. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
6. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendi;
7. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione incendi;

art. 3

Nelle aie e durante i lavori in agricoltura dovranno essere osservate le seguenti norme:
1. I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6.00;
2. Il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;

3. Le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
4. Il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori etc. dovrà essere effettuato a motore spento;
5. Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
6. Si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
7. Dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura *"Vietato fumare e/o innescare fiamme libere"*

art. 4

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, da smaltire come rifiuti o da usare per usi agricoli.
Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile.
Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.
Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10.
In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuochi sopra citati.
Ai fini di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

art.5

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 205/2010 che modifica l'art. 185 del D.Lgs. 153/2006 *"....paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi ..."* se non utilizzati in agricoltura, nella selvicultura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali si configura reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 256 c.1 del D.Lgs. 152/2006.

art. 6

Chiunque avvista un pericolo di incendio o tema che il fuoco possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a dare l'allerta alle persone del luogo per un pronto intervento e messa in sicurezza delle persone, ove possibile, e darne immediato avviso:

ai **Vigili del Fuoco** mediante il numero verde **"115"** ,
ai **Carabinieri Forestali** mediante il numero verde **"1515"** ,
alla **Polizia Municipale** di San Rufo, mediante il numero **tel. 0975–395013,**
alla **Comunità Montana Vallo di Diano** al numero **800.016512**

art. 7

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi degli art. 449 e 650 del C.P.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da €.50,00 (cinquanta/00) a €. 300,00 (trecento/00).
In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.
La sanzione amministrativa e relativo obbligo di rimozione delle cose verrà irrogata contemporaneamente a seguito del verbale di accertamento degli Organi di Vigilanza del Territorio.
In caso di inadempienza, per quanto previsto dal precedente art.4 da parte dei soggetti interessati, l'ente proprietario ingiunge loro l'esecuzione delle opere necessarie e, in caso di inottemperanza, vi provvede d'ufficio addebitando ai soggetti obbligati le relative spese, salvo che non si tratti di danni prodotti da terzi.
In caso di abbruciamento di paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, configurandosi come smaltimento illecito di rifiuti, verrà sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 256 comma1 D.Lgs. 152/2006.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo on line e sul sito internet del Comune www.comune.sanrufo.sa.it e mediante l'affissione di avvisi murali.

La Polizia Municipale, i Carabinieri ed i Carabinieri Forestali competenti per territorio, a cui viene inviata la presente ordinanza, sono incaricati per la vigilanza ed il rispetto della medesima.

La presente ordinanza viene trasmessa anche:

Alla Prefettura di Salerno	pec: protcivile.prefsa@pec.interno.it
Al Distaccamento dei Vigili del fuoco di Sala C.na (SA)	pec: com.prev.salerno@cert.vigilfuoco.it
Alla Comunità Montana Vallo di Diano-Padula (SA)	pec: posta@pec.montvladiano.it
Alla Stazione Carabinieri Forestali –Polla-	pec: fsa42890@pec.carabinieri.it
Al Raggruppamento Carabinieri Parchi- S. ne di Teggiano-	pec: fsa42919@pec.carabinieri.it
Al Comando Stazione Carabinieri –Polla-	pec: tsa25256@pec.carabinieri.it

A tutti i Sindaci dei comuni limitrofi:
postacert@pec.comune.sanpietroaltanagro.sa.it
protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it
protocollo@pec.comune.corletomonforte.sa.it
prot.atena@asmepec.it

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania sezione di Salerno, entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo on line del Comune.

San Rufo, lì 16/06/2020

IL SINDACO
Michele MARMO

COMUNE DI SAN RUFO PROV. SALERNO